

operativi). Ciò avviene peraltro senza un aspetto non secondario del descritto istituto del fondo globale negativo, ossia il contestuale blocco a garanzia di una corrispondente quota di oneri, cui si può dar corso anche in pendenza di clausole di salvaguardia da attivare in futuro.

Il comma 732 definisce, infine, come già anticipato, il quadro formale della eccedenza degli oneri correnti rispetto alle coperture.

### **3. Leggi di minore rilevanza finanziaria**

Tra i provvedimenti di minore o assente rilevanza finanziaria si annoverano anzitutto le leggi di ratifica di accordi internazionali: si segnalano la legge n. 149 (di ratifica del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona), n. 150 (in materia di doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo), n. 152 (in materia di Patto internazionale sui diritti economici), n. 155 (in relazione all'Accordo con il Sud Africa in materia di cooperazione di polizia), n. 156 (in materia di doppie imposizioni con la Repubblica di Corea), n. 157 (riguardante l'Accordo con il Governo delle Isole Cook in materia fiscale), n. 158 (riguardante l'Accordo con il Governo di Jersey in materia fiscale, la cui legge di esecuzione si segnala per il fatto che la Relazione tecnica fa rinvio ad un successivo provvedimento legislativo per la copertura degli oneri connessi alla possibilità di consentire l'effettuazione di verifiche fiscali nel territorio dell'altro Stato), n. 160 (in relazione all'Accordo con il Governo della repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria), n. 167 (in relazione all'Accordo con la Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità), n. 179 (riferita all'Accordo con l'Estonia in materia di lotta al traffico di droga), n. 180 (riguardante l'Accordo con la Norvegia in materia di navigazione satellitare) e n. 182 (riguardante l'Accordo con l'Istituto universitario europeo).

Alcune di tali leggi recano oneri per spese di funzionamento coperte con il ricorso al fondo speciale ovvero con fondi già stanziati a legislazione vigente, con previsione di apposita clausola di salvaguardia riferita a programmi individuati

all'interno delle spese rimodulabili: l'estrema limitatezza dell'entità degli oneri contribuisce all'assenza di profili problematici.

Si segnala altresì la legge del 21 novembre 2014, n. 174, in materia di Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), che comporta un nuovo sistema di calcolo del contributo a carico dello Stato italiano, il cui costo è quantificato all'art. 3 in 135 mila euro circa, a decorrere dal 2014, con copertura mediante utilizzo del fondo globale. Nonostante la modesta entità dell'onere, si ravvisa l'assenza di indicazioni, nella Relazione tecnica, circa le modalità del relativo calcolo. Per far fronte ai relativi rischi in caso di maggiori necessità, è stata correttamente prevista una clausola di salvaguardia, che fa riferimento alle spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma "Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" e comunque della missione "Diritto alla modalità" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alla possibilità dell'insufficienza di tali disponibilità a fungere da clausola di salvaguardia, il Governo ha fatto presente che il ricorso alla clausola si pone come un'eventualità del tutto marginale. Il che avrebbe meritato qualche delucidazione, considerata altresì l'assenza di indicazioni, già citata, circa i criteri di costruzione dell'onere. Vale la pena poi di sottolineare la problematicità della formulazione della norma per la parte in cui si fa uso della parola "comunque", il cui significato letterale è che, ove non dovesse essere sufficiente la disponibilità del programma indicato, si ricorrerebbe a quella della missione: si tratterebbe, però, in tal ipotesi di un'indicazione troppo generica, anche perché l'unità di voto parlamentare rimane il programma.

Quanto poi alla copertura finanziaria, si ricorda l'orientamento più volte esplicitato nel senso di non ritenere ispirato del tutto a prudenza utilizzare il fondo speciale in riferimento ad oneri permanenti, rappresentando, le proiezioni ultratriennali di tale fondo, una previsione di spesa per sua natura altamente flessibile, a fronte di un onere che rimane invece permanente. Di ciò si è fatto cenno anche nelle Considerazioni generali.

Da segnalare altresì la legge n. 187, di ratifica ed esecuzione dell'accordo con Gibilterra in materia fiscale, che, da un lato, dovrebbe comportare l'emersione di

base imponibile a seguito degli effetti positivi nel campo della lotta all'elusione e all'evasione fiscale e, dall'altro, comporta dei costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali – secondo la Relazione tecnica – occorrerà reperire le occorrenti coperture finanziarie mediante l'approvazione di apposite norme legislative. Come sempre in casi simili, si può notare che la seconda circostanza potrebbe ben essere suggellata in norma e, in secondo luogo, che *ex ante*, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, non v'è garanzia della futura sussistenza di risorse di copertura.

La legge n. 189, di ratifica dell'Accordo relativo al finanziamento degli aiuti forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per l'assistenza finanziaria ai paesi d'Oltremare, non presenta infine problemi finanziari di rilievo, sebbene l'indicazione dell'onere annuo sia solo indicativa, pur all'interno del limite di spesa previsto, tenuto conto che le richieste di contributo sono subordinate alla capacità concreta di erogare le risorse stanziato: la copertura avviene comunque a carico degli appositi stanziamenti, di natura obbligatoria, previsti a legislazione vigente.

#### **4. Decreti legislativi**

Viene in evidenza anzitutto il d.lgs. n. 153 del 13 ottobre 2014, volto a semplificare gli oneri amministrativi sostenuti per la produzione della documentazione antimafia: è prevista una clausola di neutralità, la cui fondatezza è stata confermata dal Governo in Parlamento, benché la riduzione dei termini massimi per il rilascio della comunicazione antimafia possa determinare in teoria un maggior volume di attività amministrativa.

Si segnala altresì il decreto legislativo n. 178 del 30 ottobre, in materia di attuazione di regolamenti comunitari riguardanti le importazioni e la commercializzazione di legno e di prodotti da esso derivati. Al riguardo, è rimasto chiarito, a seguito di dichiarazioni rese dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare di natura consultiva, che le conseguenti attività da parte delle strutture amministrative pubbliche preposte non subiscono un incremento, con relativi costi,

come prescritto peraltro dalla generale clausola d'invarianza di cui all'art. 7, comma 1. E' stato altresì confermato, con le medesime modalità, che l'entità dei contributi da versare per ogni carico di legno è fissata in maniera tale da assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, come peraltro già statuito dal comma 5 dell'art. 3.

Un altro provvedimento dagli aspetti più problematici da mettere in evidenza è il decreto legislativo n. 169 del 4 novembre, concernente la disciplina sanzionatoria riveniente dalla normativa comunitaria relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. La documentazione fornita dal Governo ha permesso di chiarire due punti rilevanti: da un alto, il decreto si applica a fattispecie non rientranti tra quelle di cui ai livelli essenziali delle prestazioni, il che esclude effetti di natura inderogabile sulla finanza pubblica, e, dall'altro, le entrate da sanzioni sono aggiuntive rispetto a quelle di bilancio. Resterebbero meno chiari altri punti, ossia, ad esempio, se gli obblighi nascenti dalla disposizione non possano costituire un fattore negativo sui risultati d'esercizio delle società controllate e partecipate da enti pubblici (a seguito della necessità di garantire livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale per i diritti fra passeggeri nell'ambito del trasporto effettuato con autobus), ovvero le modalità con cui si intenda eventualmente fare fronte agli accresciuti compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, soprattutto sotto il profilo delle dotazioni di personale. La Commissione bilancio della Camera dei Deputati ha fornito indicazioni su questo ultimo punto.

Quanto poi al decreto legislativo n. 163 del 10 novembre 2014, in materia di attuazione di una direttiva europea su taluni utilizzi consentiti di "opere orfane", si segnala che gli oneri per la costituzione dell'apposita banca dati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali sono fissati come limite massimo in 150 milioni per il 2014, con copertura sull'apposito fondo rotativo per l'attuazione delle normative comunitarie. Per tutte le altre attività previste dal decreto è fissata una clausola generale d'invarianza per tutte le amministrazioni interessate, in ordine alla cui sostenibilità la Relazione tecnica non fornisce informazioni: numerose sono le attività previste a carico delle istituzioni interessate, alcuni delle quali di natura pubblicistica.

Un decreto legislativo da rendere oggetto di riflessione è quello n. ~~175~~ <sup>21</sup> del 21 novembre, che costituisce una prima attuazione della legge delega n. 23 del 12 marzo 2014 (di riforma del sistema fiscale), i cui profili di competenza sono già stati esaminati nella Relazione quadrimestrale relativa al periodo gennaio-aprile 2014.

Il decreto si segnala anzitutto per il fatto di essere il risultato della particolare procedura prevista dalla legge delega, in base alla quale (art. 1, comma 7), in caso di inosservanza da parte del Governo delle osservazioni espresse nel parere delle Commissioni parlamentari, è possibile ripresentare un nuovo testo, sul quale viene espresso un nuovo parere da parte del Parlamento, come è avvenuto.

La materia riguarda le semplificazioni fiscali, in attuazione dell'art. 1 della citata legge delega, che fissa il doppio vincolo dell'assenza di effetti finanziari negativi e del divieto di incremento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti (per le possibili interpretazioni circa la portata di tale doppio vincolo si rinvia alla citata Relazione quadrimestrale). Si ricorda altresì che, sempre sulla base dell'art. 1 della legge delega, le Relazioni tecniche dovrebbero indicare, per ogni ipotesi d'intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione (comma 6). Di tale onere le Relazioni tecniche di cui al decreto in esame si fanno generalmente carico, dando altresì conto, nel testo aggiornato del decreto, dei pareri parlamentari cui non si è ritenuto di dar seguito (con le relative motivazioni), il che ha indotto poi il Governo alla riproposizione del testo.

Merita di essere ricordato altresì che la menzionata legge delega n. 23 prevede l'istituzione di un fondo di compensazione tra i proventi e gli oneri generati dai vari decreti legislativi. Si tratta di una soluzione metodologicamente funzionale, sempre che - a parte i naturali problemi quantitativi legati alla coerenza tra oneri e coperture - i tempi di entrata in vigore dei vari atti coincidano in riferimento agli esercizi finanziari, trattandosi di un fondo di bilancio. Ciò va rammentato in quanto il decreto in esame, all'articolo 37, ricorre a tale istituto, sia pure solo in riferimento a due articoli.

Il decreto legislativo in esame è caratterizzato, più in generale, dall'operare di numerosi meccanismi con effetti di segno diverso sul gettito fiscale, il che non rende ragionevolmente possibile una valutazione *ex ante* del risultato netto delle varie componenti. Ciò conferisce un ruolo accresciuto al consueto monitoraggio quale andrà svolto nel corso del tempo, anche per il segnalato problema del coordinamento temporale tra i diversi effetti della complessa normativa.

Indicativo, sotto quest'ultimo versante, può essere il caso, ad esempio, dell'art. 17, in materia di modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone nelle ipotesi di operazioni straordinarie, a proposito del quale il richiamato parere parlamentare accenna ad un meccanismo interno di compensazione per evitare effetti negativi sulla finanza pubblica.

In riferimento alla razionalizzazione delle strutture in essere per far fronte ai compiti in capo all'Agenzia delle entrate ai fini dello sviluppo dei sistemi informativi per dar corso alla dichiarazione precompilata (articoli 1-8), ai relativi, eventuali oneri - come fa presente il parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati - si farà fronte "con i risparmi gestionali in fase di assistenza attualmente non considerati a fini contabili". Non risultano essere state fornite quantificazioni o stime, per cui non è dato conoscere l'effettiva copertura amministrativa (e dunque finanziaria) della normativa, il cui art. 9 comunque fissa un vincolo generale di non onerosità.

Vanno ricordati poi gli articoli 18 e 28, rispettivamente, in materia di società in perdita sistemica e semplificazione degli obblighi tributari. In base all'articolo 37 (disposizioni finanziarie), le maggiori entrate di cui al secondo articolo (art. 28), quantificate in norma, per la parte eccedente gli oneri derivanti dal primo articolo (art. 18) vanno a finanziare il richiamato fondo di compensazione generale previsto, come ricordato, dalla citata legge delega n. 23.

Per alcune norme la Relazione tecnica fornisce indicazioni quantitative che non appaiono sempre del tutto esaustive. Per quanto riguarda, per esempio, l'art. 10, in materia di spese di vitto e alloggio dei professionisti, l'asserita neutralità finanziaria avrebbe dovuto essere verificata alla luce dei casi in cui la variabile costituita dal

volume d'affari è rilevante ai fini del superamento o meno dei limiti al di sopra dei quali vengono previsti benefici fiscali.

Infine, una menzione particolare va effettuata per il decreto legislativo n. 188, in materia di tassazione di tabacchi e fiammiferi, sempre in attuazione della citata legge-delega n. 23. E' da segnalare sul piano metodologico anche in questo caso il ricorso alla procedura prevista da tale legge nel senso della ripresentazione dello schema di parere in Parlamento sia per accogliere alcune osservazioni e condizioni espresse nei pareri parlamentari sia per apportare modifiche ulteriori.

Nel merito, si tratta dell'assorbimento degli aumenti di accisa già decisi in attuazione del decreto-legge n. 91 del 2014, con il risultato di rendere possibile l'acquisizione di ulteriori entrate nette, valutate in 145 milioni per il 2015 e in 146 milioni a decorrere dal 2016, da devolvere al fondo per la copertura finanziaria di quei decreti legislativi comportanti invece oneri, come previsto dalla citata legge-delega.

Sempre in riferimento al d.lgs. n. 188, qui in esame, altra circostanza da rimarcare sta nel fatto che, variando l'accisa per numerosi prodotti e diverse fasce di prezzo, il Governo ha fatto presente, valutando anche i relativi effetti di traslazione e l'impatto sui consumi, che non è stato "realistico operare un calcolo distinto degli effetti finanziari delle singole misure", dal momento che "le modifiche previste possono essere lette soltanto considerandole nel loro insieme". Nella valutazione di gettito complessivo si è tenuto conto di un valore pari all'unità nell'elasticità della domanda, anche da questo punto di vista tenendo conto delle presumibili e naturali oscillazioni tra i diversi comparti. Altri presupposti riguardano un limitato impatto sui prezzi e l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dei possibili effetti di gettito delle misure antielusive. Il che nel complesso rappresenta un'impostazione ragionevole. Va anche ricordato comunque che, rappresentando il maggior importo netto la fonte di copertura di altri decreti legislativi onerosi, si è sentita - prudenzialmente - l'esigenza di apprestare una clausola di salvaguardia, essendo le maggiori entrate nette solo espressione, in base alla legge, di una stima: il comma 2 dell'art. 1 è finalizzato a questo scopo, oltre che a tener conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, tutti fattori, questi, che incidono in

maniera rilevante sulla elasticità su cui è costruita la valutazione di maggiore  
entrata netta.

## TAVOLE (\*)

(\*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare (SNF).

Tavola I

## ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014

N.	Legge n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
1	141	1 ottobre 2014	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	230	3 ottobre 2014	109/2014	1	Gov.	C. 2598 S. 1630
2	143	23 settembre 2014	Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012	236	10 ottobre 2014		2	Gov.	C. 2099 S. 1511
3	144	3 ottobre 2014	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013	244 S. O.	20 ottobre 2014			Gov.	C. 2541 S. 1594
4	145	3 ottobre 2014	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014	244 S. O.	20 ottobre 2014			Gov.	C. 2542 S. 1595

(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
5	146	17 ottobre 2014	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno	245	21 ottobre 2014	119/2014	3	Gov.	C. 2616 S. 1637
6	147	10 ottobre 2014	Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico	246	22 ottobre 2014		4	Parl.	C. 224 S. 1558
7	149	3 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012	247	23 ottobre 2014			Gov.	C. 1619 S. 1455
8	150	3 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012	248	24 ottobre 2014			Gov.	C. 2082 S. 1512
9	152	3 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008	249	25 ottobre 2014			Gov.	C. 2085 S. 1510
									(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
						D.L n.			
10	154	7 ottobre 2014	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre	251	28 ottobre 2014			Gov.	C. 1836 S. 1519
11	155	3 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012	252	29 ottobre 2014		5	Gov.	C. 2081 S. 1513
12	156	17 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012	252	29 ottobre 2014			Gov.	S. 1302 C. 2419
13	157	17 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011	253	30 ottobre 2014			Gov.	S. 1217 C. 2274
14	158	17 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012	253	30 ottobre 2014			Gov.	S. 1216 C. 2273
									(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
15	160	23 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009	256	4 novembre 2014			Gov.	S. 1301 C. 2278
16	161	30 ottobre 2014	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis	261 S. O.	10 novembre 2014		6	Gov.	C. 1864 S. 1533 C. 1864-B
17	162	10 novembre 2014	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile	261 S. O.	10 novembre 2014	132/2014	7	Gov.	S. 1612 C. 2681
18	164	11 novembre 2014	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	262 S. O.	11 novembre 2014	133/2014	8	Gov.	C. 2629 S. 1651
19	167	17 ottobre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012	265	14 novembre 2014		9	Gov.	S. 1166 C. 2271
									(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
20	173	24 novembre 2014	Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi	276	27 novembre 2014		10	Gov.	C. 2079 S. 1527
21	174	21 novembre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999	277 S. O.	28 novembre 2014		11	Gov.	S. 1336 C. 2621
22	179	21 novembre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009	287	11 dicembre 2014		12	Gov.	S. 1219 C. 2421
23	180	21 novembre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010	287	11 dicembre 2014			Gov.	S. 1300 C. 2277
24	182	21 novembre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011	289	13 dicembre 2014		13	Gov.	S. 1242 C. 2420
									(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
25	183	10 dicembre 2014	Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro	290	15 dicembre 2014			Gov.	S. 1428 C. 2660 S. 1428-B
26	186	15 dicembre 2014	Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio	292	17 dicembre 2014		14	Parl.	C. 2247 S. 1642
27	187	3 dicembre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012	293	18 dicembre 2014			Gov.	C. 2089 S. 1554
									(segue)

N.	Legge n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	Conv.	Scheda	Iniziativa	Atto parlamentare
						DL n.	analitica n. (*)		
28	189	10 dicembre 2014	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013	300	29 dicembre 2014			Gov.	C. 2083 S. 1528
29	190	23 dicembre 2014	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)	300 S. O.	29 dicembre 2014			Gov.	C. 2679 S. 1698 C. 2679-BIS C. 2679-BIS -B
30	191	23 dicembre 2014	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017	300 S. O.	29 dicembre 2014			Gov.	C. 2680 S. 1699 C. 2680-B

(\*) Le leggi per le quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari